



Adempimenti

arriva l'autorizzazione unica ambientale

Un aiuto alle imprese per ridurre gli oneri burocratici ed incrementare la competitività estera, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente

di **Daniele Campo**

Avvocato esperto in diritto ambientale



Il D.L. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2012, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* (“Semplifica Italia”), ha introdotto, tra gli strumenti di semplificazione per le imprese, alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. Autorizzazione Unica Ambientale.

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del citato D.L. ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell'Ambiente, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 281/1997.

Il contesto e gli obiettivi

La principale criticità nel quadro normativo vigente è rappresentata dalla molteplicità delle tipologie di autorizzazioni ambientali che le imprese debbono acquisire per l'esercizio della propria attività. Tale varietà, peraltro, è il risultato dell'esigenza di tutelare l'ecosistema sotto diversi, sopravvenienti, profili che sono stati evidenziati dal progresso delle conoscenze scientifiche in ma-

Il costo complessivo annuo per le piccole e medie imprese delle più importanti autorizzazioni ambientali è stato stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, le nostre istituzioni stanno lavorando a un nuovo istituto.





teria ambientale e scanditi dal succedersi nel tempo di numerose direttive comunitarie, circostanza questa, che ha comportato il proliferare (e in alcuni casi il sovrapporsi) delle discipline autorizzative.

Appare evidente che la disciplina in materia ambientale attualmente vigente può rappresentare, soprattutto per le piccole e medie imprese, un ostacolo di ordine burocratico allo svolgimento della propria attività economica. In particolare, nella fase di avvio dell'attività per alcune imprese è necessario (spesso rivolgendosi alla stessa Autorità) richiedere più autorizzazioni che, una

volta assentite, avendo diversa durata, le costringeranno poi a calendarizzare i relativi rinnovi. Si tratta, pertanto, di contemperare l'esigenza di rispettare la normativa anche comunitaria di tutela dell'ambiente con l'aspettativa da parte degli operatori economici di veder ridurre gli oneri burocratici a loro carico con conseguenti benefici effetti sui costi di gestione ed in termini di competitività con le imprese straniere (si punta a raggiungere l'obiettivo comunitario "Standard cost mode" di ridurre almeno del 25% gli oneri amministrativi).

In data 14 settembre 2012, su proposta dei Mini-





stri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri - in attuazione della L. 35/2012 - ha approvato in esame preliminare il regolamento che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale per le piccole e medie imprese, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.

Le caratteristiche del nuovo istituto

Tra i vantaggi di questo nuovo istituto, è possibile citare i minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; oltre che la durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio (salvo per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, ove è prevista la necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni), superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Destinatari del provvedimento sono le microimprese, le piccole e medie imprese (ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 123/1998 definite dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive

del 18 aprile 2005), nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. Le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione o che debbano richiedere uno solo dei titoli abilitativi, possono scegliere di non avvalersi dell'AUA.

La richiesta

L'AUA è richiesta per via telematica e rilasciata da un unico ente (Sportello Unico per le attività produttive - SUAP), eliminando le difficoltà nell'individuare il soggetto a cui rivolgersi (Regioni, Province, Comuni, ARPA, ecc.);

Cosa sostituisce?

L'AUA sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, accorpando ben sette diverse procedure, con periodi di validità differenti (l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico). L'elenco dei titoli abilitativi ambientali che vengono sostituiti non è tassativamente indicato, essendo comunque riconosciuta la possibilità per regioni e province autonome di individuare ulteriori atti.

Il procedimento si basa sul principio di propor-



zionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese.

Procedura per il rilascio dell'AUA

Il regolamento individua le modalità di presentazione, i contenuti della domanda, l'istruttoria e la fase decisoria del procedimento, allo scopo di accelerare e semplificare il procedimento stesso. È prevista una procedura semplificata, qualora oggetto dell'AUA sia l'acquisizione esclusiva di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati.

Le modifiche delle attività o degli impianti per i quali è già stata rilasciata l'AUA sono oggetto dell'obbligo di comunicazione all'autorità competente (modifiche non sostanziali) o dell'obbligo di presentazione di nuova domanda di autorizzazione (modifiche sostanziali).

La tempistica

La procedura autorizzativa presenta tempi certi (se l'AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, il SUAP, acquisiti dall'autorità competente i necessari assenti, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi nei casi previsti dalla normativa. Se l'AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi. In tal caso l'autorità competente si esprime sull'autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda). In caso di mancato rispetto dei termini, è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi.

Il rinnovo

Il Regolamento prevede una procedura semplificata anche per il rinnovo: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sul-

la base dell'autorizzazione precedente. Al fine di consentire un continuo monitoraggio sulle condizioni delle risorse ambientali interessate è previsto il potere dell'autorità competente di imporre comunque il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza al ricorrere di determinate condizioni.

L'AUA sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, accorpendo ben sette diverse procedure, con periodi di validità differenti. L'elenco dei titoli abilitativi ambientali che vengono sostituiti non è tassativamente indicato, essendo comunque riconosciuta la possibilità per regioni e province autonome di individuare ulteriori atti.

Monitoraggio e controllo

L'attuazione delle disposizioni è sottoposta a un monitoraggio almeno annuale, nelle forme predisposte dal Ministero dell'ambiente, dello sviluppo economico, e della pubblica amministrazione, in collaborazione con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni imprenditoriali.

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

L'art. 7 detta norme specificamente volte a disciplinare la materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Con esse:

- si provvede, da un lato, a far salva la facoltà dell'impresa o del gestore dell'impianto interessato a richiedere, ricorrendone i presupposti, l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale previste dall'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, per il tramite del SUAP;
- si dispone, dall'altro, che, nelle more della emanazione delle anzidette autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla par-



PROPOSTE EMENDATIVE DELLA CONFERENZA UNIFICATA ALLO SCHEMA DI DPR

La Conferenza Unificata, a parte alcune modifiche formali, propone i seguenti emendamenti:

- estensione dell'AUA a tutte le imprese non soggette alle disposizioni in materia di Autorizzazione integrata, indipendentemente dalla circostanza di essere PMI;
- precisazioni in ordine al concetto di autorità competente, intendendo come tali la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente all'adozione dell'atto di autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;
- precisazioni in ordine al concetto di soggetti competenti in materia ambientale, intendendo come tali le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, atti di assenso o nulla osta, comunque denominati, nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
- introduzione della definizione di gestore, inteso come la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal presente decreto;
- precisazioni in ordine al concetto di modifica e di modifica sostanziale;
- riconoscimento alle regioni e alle provincie autonome di individuare specifiche azioni di monitoraggio e controllo;
- estensione della facoltà di non avvalersi dell'AUA (oggi limitata ai gestori di attività soggette) anche ai gestori di attività soggette ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP;
- modifiche alle modalità del procedimento, alle tempistiche dello stesso e alla procedura di rinnovo;
- possibilità per le regioni e le provincie autonome di prevedere autonomi diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli altri oneri, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale;
- introduzione di una previsione destinata ai poteri di controllo e sanzionatori in capo all'autorità competente, che si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. In base a tale proposta di modifica, qualora si accertino violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica Ambientale, l'autorità competente potrebbe applicare le sanzioni previste dalle pertinenti normative di settore violate ovvero alla revoca, annullamento o analogo provvedimento di ritiro dell'autorizzazione unica ambientale.

te II dell'Allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo n.152, sono adottate le autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al regolamento.

La previsione è finalizzata ad ovviare ad alcuni ritardi nell'applicazione del citato articolo 272, comma 2, da parte di alcune Regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di carattere generale, che rappresentano un importante strumento di semplificazione. Si prevede inoltre che le autorizzazioni generali adottate dopo l'entrata in vigore del regolamento andranno a sostituire quelle riportate nell'Allegato I del medesimo regolamento.

Disposizioni transitorie

L'Autorizzazione unica ambientale può essere e richiesta allo scadere del primo titolo abilitativo da

essa sostituito. Con apposito decreto interministeriale adottato d'intesa con la Conferenza unificata, si potrà definire un modello unificato per la richiesta dell'autorizzazione in esame.

Lo stato dell'iter normativo propedeutico all'emanazione

Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, dovrà ora acquisire i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Quindi, il testo sarà nuovamente esaminato, per l'approvazione definitiva. Il 22 novembre, la Conferenza Unificata ha espresso il proprio parere favorevole, condizionato all'accoglimento integrale di alcune proposte emendative sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica (*cfr. box in alto*). ■